

REGIONE TOSCANA  
COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Terza relazione annuale sull'attività svolta (1 aprile 2012 – 31 marzo 2013)

La presente relazione si riferisce al periodo di attività del Collegio di Garanzia che va dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013. Verrà trasmessa al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia).

In data 19 giugno 2012 si è svolta la prima seduta del Collegio per esprimere parere in ordine all'avvio della procedura di revoca dei nominati della Regione Toscana, secondo il quesito inviato dal Presidente del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 34/2008, quesito pervenuto in data 30 maggio 2012.

Il Relatore, Avv. Giuseppe Toscano ha illustrato il quesito concernente l'atto con cui deve essere avviato il procedimento di revoca dei soggetti nominati dal Consiglio Regionale in organismi esterni, secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio ha concluso esprimendo il proprio parere nel senso che tale procedimento non possa che essere avviato con atto formale del Presidente del Consiglio Regionale.

In data 25 marzo 2013 si è svolta la seconda riunione. Il Collegio è stato chiamato, su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, ad esprimere parere circa la surroga di un consigliere regionale eletto al Parlamento nazionale, in particolare ove, ai sensi della legge regionale 13 maggio 2004, n.25, tale surroga riguardi un consigliere eletto come candidato regionale e i candidati della lista regionale a cui apparteneva siano stati tutti eletti, con la conseguente necessità di ricorrere ai candidati non eletti nelle circoscrizioni a base territoriale provinciale.

Il Collegio, udita l'illustrazione del Relatore, Avv. Luca Tartaglione, ha svolto una approfondita disamina del quesito, pervenendo alla conclusione che si debba ricorrere alla lista provinciale con il maggior resto di voti non utilizzati e, nel caso che i consiglieri da surrogare siano due, anche alla lista provinciale con il secondo maggiore resto elettorale. Nel caso, poi, dell'eventuale rinuncia da parte di un surrogante, il Collegio ritiene che si debba nominare colui che lo segue nella sua stessa lista, poiché la surroga è concepita come ricorso ad una lista circoscrizionale provinciale e quindi a coloro che vi sono inseriti.

Il periodo cui si riferisce la presente relazione è stato caratterizzato dall'attivarsi unicamente della funzione consultiva del Collegio, introdotta con lr 24 febbraio 2011, n. 7, (che modifica la lr 34/2008).

Anche per quanto riguarda il periodo considerato, si evidenzia la faticosa collaborazione della struttura di Segreteria, che ha reso possibile la efficiente organizzazione delle sedute, nonché la relativa istruttoria e, conseguentemente, la tempestività delle pronunce del Collegio.

(25 marzo 2013)